



# COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - Gualdo (MC) - ☎ 0733-668122 ☎ 0733-668427  
 ✉ [comune@gualdo.sinp.net](mailto:comune@gualdo.sinp.net) - P. IVA 00287090435 - C.F. 83002290431

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-----  
 DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 30-09-14

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

ZAVAGLINI GIOVANNI	P	PIZZARULLI MARIANNA	P
Beccerica Marco	P	CESETTI ANDREA	P
ISIDORI MANILA	P	Mincarelli Massimiliano	P
BELLI CLAUDIO	P	STRAFFI PAOLO	P
LUCIANI LUCIANO	P	FIONDELLA MARIA PIA	P
MORE' FAUSTO	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[ 0] Presenti n.[ 11]  
 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
 Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI  
 SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MORE' FAUSTO  
 CESETTI ANDREA  
 STRAFFI PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Sentito il Sindaco Giovanni Zavaglini che illustra l'argomento in oggetto;

Dato atto che la trattazione integrale del presente argomento si trova registrata su supporto magnetico conservato agli atti della segreteria comunale;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli artt. nn. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli N.8, contrari nessuno, astenuti n.3 (consiglieri di minoranza), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014, così rimodulate:

Tipologia	Aliquota in vigore	Aumento/Riduzione	Aliquota Definitiva
Aliquota ordinaria	0.86%	+0,13	0,99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze: - detrazione 200,00 euro	0.5%	-	0,5%

Di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-09-2014 COMUNE DI GUALDO

Con voti favorevoli N.8, contrari nessuno ed astenuti n.3 (consiglieri di minoranza), resi in modo palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4<sup>^</sup> - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214;

LEGGE N. 147/2013.

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

PREMESSO:

- che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-09-2014 COMUNE DI GUALDO

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "I.M.U." adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale"*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, fattispecie non esenti, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-09-2014 COMUNE DI GUALDO**

### 3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - esenti

4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle fattispecie esenti e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

EVIDENZIATO che ai sensi dell' art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013, n. 288/2012, è riservata allo Stato, dall'anno 2013, la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-09-2014 COMUNE DI GUALDO**

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ed il successivo D.M. 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 luglio 2014;

VISTO il successivo decreto del Ministro dell'Interno in data 18/07/2014 pubblicato nella G.U., serie generale, n.169 del 23/07/2014, che ha stabilito di differire ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014, da parte degli enti locali, al 30 settembre 2014;

VISTO il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la proposta di modifica delle aliquote, di seguito riportata e contenuta nella Relazione Previsionale e Programmatica il cui schema è approvato con atto di Giunta comunale nr.52 del 18/9/2014, resa necessaria per far fronte ai continui tagli imposti dal legislatore e per assicurare i servizi dell'Ente, nonché l'equilibrio di bilancio:

Tipologia	Aliquota in vigore	Aumento/Riduzione	Aliquota Definitiva
Aliquota ordinaria	0.86%	+0,13	0,99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze: - detrazione 200,00 euro	0.5%	-	0,5%

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-09-2014 COMUNE DI GUALDO**

C) PROPOSTA

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014, così rimodulate:

Tipologia	Aliquota in vigore	Aumento/Riduzione	Aliquota Definitiva
Aliquota ordinaria	0.86%	+0,13	0,99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze: - detrazione 200,00 euro	0.5%	-	0,5%

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 24 in data odierna;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.



## **PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO**

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 30-09-2014

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014.**

**art.49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267  
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta**

Data: 24-09-2014

**Il Responsabile del servizio  
F.to DOTTI GIUSEPPE**

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta**

Data: 24-09-2014

**Il Responsabile del servizio  
F.to DOTTI GIUSEPPE**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARDINALI DR. MARISA

-----  
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
Dalla Residenza municipale, li 03-10-14

Il Segretario Comunale  
F.to CARDINALI DR. MARISA

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA  
che la presente deliberazione:  
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 03-10-14 al 18-10-14 senza reclami.  
- é divenuta esecutiva il giorno  
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).  
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.to CARDINALI DR. MARISA

-----  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
CARDINALI DR. MARISA